



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTI MACCHINA RISERVATI NEL PARCHEGGIO COPERTO COMUNALE DI PIAZZALE BRENGON

Art. 1.

Il Comune di La-Magdeleine, proprietario del parcheggio coperto in località Brengon, ritiene di poter concedere in uso riservato N° 10 posti macchina, come individuati dalla planimetria in allegato "A", e numerati dal N°1 al N° 10, a privati; i posti macchina non assegnati in uso sono utilizzati come parcheggio aperto al pubblico.

Art. 2.

Il parcheggio coperto potrà essere utilizzato esclusivamente per lo stazionamento non permanente di autoveicoli o di motoveicoli, circolanti ed in regola con le norme del Codice della Strada.

Art. 3.

E' vietato occupare, anche temporaneamente, le rampe di entrata ed uscita della struttura, le corsie di manovra e le parti di uso comune, con veicoli od ingombri di qualsiasi genere. Ogni oggetto ingombrante verrà rimosso forzatamente a cura dell'Amministrazione ed a spese dell'utente, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dalla legge.

Art. 4.

E' vietato l'accesso al parcheggio coperto a tutti i veicoli con alimentazione a gas metano o a gas propano liquido.

Art. 5.

E' vietato svolgere operazioni di manutenzione o lavaggio dei veicoli all'interno del parcheggio coperto.

Art. 6.

Il diritto d'uso del posto macchina consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 7.

Ogni Concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione del posto macchina oggetto della concessione, con l'indicazione del numero del posteggio, le clausole e condizioni della medesima, la durata della stessa ed il richiamo alle norme che regolano l'esercizio del diritto.

Art. 8.

La durata della concessione è stabilita in anni 1 (uno), dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, rinnovabile tacitamente con il consenso delle parti, ~~salvo dissidenza~~ che potrà essere richiesta per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento dalle parti mediante lettera raccomandata con 3 (tre) mesi di preavviso.

Art. 9.

La concessione è di carattere personale. Pertanto è tassativamente vietata la subconcessione e la cessione in uso a terzi per qualsiasi motivo.

Art. 10.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato della tariffa annua prevista nell'Allegato "B" del presente regolamento, che dovrà essere aggiornata o modificata contestualmente alle altre tariffe. Anche nel caso di utilizzo per periodi inferiori all'anno, per ritardato inizio o cessazione anticipata dell'uso del parcheggio, la tariffa non potrà essere ridotta ma dovrà essere uguale all'ammontare annuo, con scadenza il 30 giugno. Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul C/C post. N° 10023117 intestato al Comune di La-Magdeleine

Art. 11.

L'assegnazione dei posti macchina in uso avverrà, su domanda dell'interessato, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, seguendo l'ordine di numerazione riportato nell'allegato "A", con i criteri esposti nell'allegato "C"

Art. 12.

L'utente non potrà utilizzare il posto macchina in uso se non come posteggio per autoveicolo proprio o di un familiare convivente. È tassativamente vietato adibire il posto macchina a deposito di materiali di qualsiasi genere o di attrezzi agricoli. È altresì vietato apportare modifiche, seppur minime, alla struttura.

Art. 13.

La manutenzione straordinaria dell'immobile, lo sgombero neve e la pulizia delle rampe di accesso sono a carico dell'amministrazione comunale. La manutenzione ordinaria del posto macchina, compresa la pulizia ed il mantenimento di un buono stato di conservazione, sono a carico dell'utente.


Art. 14.

L'utente sarà responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'immobile sia per fatti propri che per fatti imputabili a persone da lui autorizzate ad entrare nella struttura, nonché dei danni dovuti all'uso del veicolo od a materiali infiammabili o pericolosi presenti sullo stesso. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie, compresi furto, incendio, atti vandalici, danni causati da calamità naturali, subiti dall'utente all'interno dell'immobile.

Art. 15.

Qualsiasi violazione ai divieti previsti dal presente regolamento, comporterà le sanzioni previste dalle leggi vigenti. Se commessa da un soggetto assegnatario di posto macchina riservato, comporterà l'immediata revoca della concessione di uso, senza preavviso e senza diritto al recupero, neppure parziale, di quanto pagato.

ALLEGATO A



ALLEGATO B

Concessione in uso di un posto macchina nel parcheggio coperto di piazzale Brengon

Tariffa : anni uno EURO 120

ALLEGATO C

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

1. Residenza o titolare di attività commerciali, ricettive o produttive site in prossimità del parcheggio

Poiché la ratio della costruzione del parcheggio consiste nella necessità di ridurre la presenza di veicoli sulle strade, è opportuno agevolare chi ha necessità continuativa di parcheggio, anziché chi ne farebbe un uso saltuario

2. Abitazione o sede di attività ubicate in edificio costruito prima dell'entrata in vigore della legge N° 765/67

La legge 765/67 ha imposto l'obbligo di dotare le nuove costruzioni di posto auto preferenziale, per cui le abitazioni realizzate dopo tale data dovrebbero essere dotate di posto auto

3. Portatore di handicap, invalido, mutilato

A parità di condizioni, sarà preferito il portatore di handicap, invalido, mutilato

4. Il più anziano

A parità di condizione, verrà preferito il più anziano

5. A parità di condizioni, mediante sorteggio